



GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Le schede sui **DIRITTI** di **ACCESSO**



Accesso civico semplice e generalizzato

**Quale norma
prevede questo tipo
di accesso?**

ACCESSO CIVICO SEMPLICE: Art. 5 comma 1 del d. lgs. n.33/2013 e s.m.i.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: Art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

**Chi può chiedere
l'accesso?**

Chiunque.

**A chi può essere
avanzata la richiesta
di accesso?**

Alle Pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle società in controllo pubblico, ecc. (per ulteriori dettagli vedi art. 2-bis del d. lgs. n. 33/2013).

**Che cosa si può
chiedere?**

In caso di **accesso civico semplice**, chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali - pur sussistendo un obbligo di pubblicazione - l'amministrazione non vi abbia provveduto.

In caso di **accesso civico generalizzato**, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli per

i quali è previsto un obbligo di pubblicazione, salvo i casi in cui ricorrano i limiti derivanti dalla tutela degli interessi pubblici o privati oppure nei casi di esclusione previsti (vedi infra e art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013).

Ci sono costi da sostenere?

No. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Ci sono eccezioni o limiti?

Sì. L'accesso civico generalizzato è **rifiutato** se il diniego è necessario per **evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, ecc.**; per **evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, della libertà e la segretezza della corrispondenza, ecc.** (vedi art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013).

La richiesta di accesso deve essere motivata?

No.

In quanto tempo deve essere fornita una risposta?

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, differibile di ulteriori 10 giorni nel caso in cui siano stati coinvolti uno più soggetti controinteressati.

Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato riscontro o riscontro negato?

Il richiedente può **presentare riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** che decide con provvedimento motivato, **entro 20 giorni**. Se l'accesso è stato negato o differito per **evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali**, il predetto responsabile provvede sentito il Garante, che si pronuncia **entro 10 giorni** (art. 5 comma 7 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Avverso la decisione dell'amministrazione o del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può **ricorrere al Tar**.

In caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può anche ricorrere al **difensore civico competente**, ove costituito o in mancanza, al **difensore civico competente per l'ambito territoriale** immediatamente superiore, che si pronuncia **entro 30 giorni**.

Se l'accesso è stato negato o differito per **evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali**, il difensore civico provvede sentito il Garante, che si pronuncia **entro 10 giorni** (art. 5 comma 8 del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).



PER APPROFONDIMENTI E INFORMAZIONI



www.gdpd.it/home/diritti



urp@gdpd.it